

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 1043

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE,
MONTINO, ROTONDO, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA e
BONFIETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002 (*)

Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di
divieto di trasferimento dei beni demaniali al patrimonio
disponibile dei comuni e dei privati

() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'approvazione dell'articolo 71 (*Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali*) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002) si è introdotto un principio che ha stravolto una delle norme fondamentali del diritto civile e che ha introdotto un nuovo istituto giuridico: la «sdemanzializzazione» per abuso. Di conseguenza a ciò si verifica che in presenza di un abuso non viene represso quest'ultimo bensì il demanio, istituto che tutela un fondamentale valore collettivo (le spiagge, il lido, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi), quasi un diritto naturale dell'ambiente che il legislatore del 1942 - ma anche quello dell'800, quindi non solo il moderno movimento ambientalista - aveva giudicato inalienabile e intoccabile. Le disposizioni previste dall'articolo 71, quindi, non sono altro che un palese tentativo di maxicondono che supera di gran lunga - per gli effetti devastanti - quello proposto dalla legge n. 47 del 1985, noto come «condono Nicolazzi», che determinò un aumento considerevole dell'abusivismo.

Il tutto avviene, dunque, con una disinvoltura della quale, purtroppo, non possiamo meravigliarci, poichè si stabilisce che in tutto il territorio nazionale l'abuso costituisce causa di recesso del demanio. La legge 5 febbraio 1992, n. 177, da cui è scaturita la norma previa dall'articolo 71, era stata va-

rata con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive realizzate su aree demaniali di piccoli comuni nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo per predisporre delle strutture di alloggio per gli sfollati. Da rilevare poi che nell'articolo 71 - dove viene un po' furbescamente richiamata la leggina appena citata - è contenuta, all'articolo 6, una simpatica dizione per cui l'acquisto dell'area da parte del privato che l'ha abusivamente occupata ed edificata avrebbe valore di sanatoria agli effetti urbanistici e farebbe venir meno le pretese dello Stato per i canoni pregressi e, in genere, per i compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dall'occupazione delle aree. Non solo il patrimonio inalienabile diventa alienabile ma viene alineato per quattro soldi.

Ad un mese dall'aver commesso tale pasticcio, nonostante un ordine del giorno approvato dalla maggioranza e nonostante ci siano state innumerevoli dichiarazioni dei parlamentari della maggioranza e di alcuni membri del Governo in cui si riconosceva il *mea culpa* e la svista per l'errore - come riportato sia sui resoconti parlamentari che sulla stampa - l'Esecutivo non ha ancora provveduto ad abrogare l'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Ecco spiegato il senso del presente disegno di legge, il cui obiettivo è sopprimere l'articolo 71 e i suoi effetti gravemente nocivi sul patrimonio indisponibile dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali, è abrogato.

